



NKE Automation Srl

***WHISTLEBLOWING
POLICY***

INDICE

- 1. Scopo**
- 2. Ambito di applicazione**
- 3. Principi generali**
- 4. Soggetti che possono effettuare segnalazioni**
- 5. Oggetto della segnalazione**
- 6. Segnalazioni interne**
 - 6.1. Canali di segnalazione interna**
 - 6.2. Destinatario delle segnalazioni interne**
 - 6.3. Gestione delle segnalazioni interne**
 - 6.4. Tutele del segnalante e del segnalato**
 - 6.5. Conservazione della documentazione**
- 7. Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche**

1. Scopo

La presente policy intende disciplinare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di condotte scorrette o di sospetti atti illeciti, effettuate sia dall'interno che dall'esterno a NKE Automation Srl (di seguito anche "NKE" o "Società"), al fine di contrastare ogni forma di illecito o condotta non etica. Obiettivo è non solo quello di prevenire la realizzazione di non conformità o irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti i dipendenti e le terze parti in un'attività di contrasto dell'illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile. Il presente documento si prefigge di:



contribuire a creare una cultura aziendale basata sulla trasparenza e sulla fiducia;



rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori dei segnalanti di subire ritorsioni o discriminazioni a seguito della denuncia;



fornire chiare indicazioni circa i canali di comunicazione, l'oggetto e le modalità di effettuazione delle segnalazioni, affinché tutti li conoscano e ne possano verificare in qualunque momento la corretta applicazione, minimizzando i rischi di abusi.

2. Ambito di applicazione

La legge nazionale (Decreto Legislativo n. 24/2023) ha introdotto, in attuazione della Direttiva europea 2019/1937, una nuova disciplina del Whistleblowing, che richiede l'adozione di misure a protezione delle persone che segnalano "violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato", di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Il presente Regolamento si integra con quanto previsto dal Modello Organizzativo D.lgs 231/2001.

3. Principi generali

I principi generali a cui NKE si ispira nel processo di gestione delle segnalazioni sono i seguenti:



Confidenzialità e riservatezza:

NKE si impegna a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, nonché sull'identità del segnalante. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Chiunque riceva, analizzi o processi una segnalazione è tenuto, nei limiti del possibile e salva la necessità di coinvolgere ulteriori funzioni aziendali, a garantire la confidenzialità dell'informazione trattata e la riservatezza sull'identità del soggetto segnalante (inteso come soggetto disciplinato dal successivo paragrafo 4 della presente policy e individuato nel prosieguo del documento come "Segnalante"). L'identità del Segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso dell'interessato, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzati a trattare tali dati ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la identità del Segnalante sia indispensabile alla difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini disciplinari solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Della eventuale rivelazione dei dati riservati, nelle ipotesi consentite, è dato avviso al Segnalante.



Condivisione ristretta: NKE si impegna a garantire che l'accesso alle segnalazioni e/o alle informazioni in esse contenute sia rigorosamente regolato dal *"need-to-know principle"* e che le stesse possano essere condivise solo con coloro che presentano un'effettiva necessità di conoscenza.



Obiettività e imparzialità: NKE si impegna a garantire che le segnalazioni siano trattate nel pieno rispetto dei principi di obiettività e imparzialità. Nessuna azione sarà intrapresa nei confronti del soggetto segnalato (inteso come persona oggetto di segnalazione come descritta al successivo paragrafo 5 della presente policy e individuato nel prosieguo del documento come "Segnalato"), sulla sola base di quanto affermato dal Segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia provveduto a verificare i fatti oggetto di segnalazione.



Tutela da atti ritorsivi: NKE non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di chiunque effettui segnalazioni in buona fede. Il Segnalante in buona fede o chiunque partecipi alla investigazione sarà protetto da ogni forma di ritorsione e non potrà, a mero titolo esemplificativo, essere licenziato, subire mutamenti di mansione, essere sospeso, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero essere minacciato, vessato o discriminato in alcun modo, per aver effettuato una segnalazione in buona fede. Le stesse misure di protezione si applicano anche alle persone richiamate dall'art. 3, D. Lgs. 24/2023.



Trattamento delle informazioni personali: Le informazioni e i dati personali eventualmente acquisiti, compresa la comunicazione tra autorità competenti, saranno processati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679 nonché del D.lgs. 196/03 (di seguito, anche, "normativa sulla privacy") e, qualora non chiaramente attinenti o di interesse ai fini della segnalazione ovvero raccolti accidentalmente, non saranno presi in considerazione e saranno immediatamente cancellati. Nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni, il Destinatario (individuato come soggetto di cui al successivo paragrafo 6.2 della presente policy) potrebbe avere accesso ed essere tenuto a trattare dati personali dei dipendenti ai fini dello svolgimento di analisi e indagini interne volte all'accertamento di segnalazioni relative alla possibile commissione di atti illeciti/frodi e/o di presunte violazioni di obblighi connessi al rapporto di lavoro. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento ed alla gestione della segnalazione sono effettuali da personale autorizzato al trattamento ed appositamente istruito secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento EU 2016/679. NKE, nella sua qualità di titolare del trattamento, ha adottato misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e si assicura di mettere a disposizione di questi ultimi apposita informativa tesa ad illustrare in modo chiaro e semplice le modalità e finalità del trattamento dei dati personali.



Punibilità delle condotte non coerenti con i principi della presente policy: in accordo con la normativa del lavoro applicabile e fatte salve le eventuali sanzioni ex D. Lgs. n. 231/01, NKE si riserva il diritto di intraprendere opportune azioni nei confronti di: (i) chiunque violi le misure di tutela del Segnalante; (ii) chiunque effettui in malafede segnalazioni false e/o infondate, fatte in malafede o con grave negligenza al solo fine di diffamare, calunniare o comunque danneggiare il segnalato; (iii) chiunque, in qualità di segnalato, sia ritenuto effettivamente responsabile dei fatti segnalati.

4. Soggetti che possono effettuare segnalazioni

Possono effettuare segnalazioni tutti i soggetti, interni o esterni, che operano in nome e per conto della Società o che comunque sono portatori di interesse nei confronti delle attività aziendali (cd. Segnalanti). Rientrano tra questi:

- a. lavoratori subordinati della Società;
- b. lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- c. i lavoratori o i collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società;
- d. collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore della Società, ivi inclusi gli agenti e distributori;
- e. volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, della Società;
- f. azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, della Società.

Le Persone Segnalanti sono legittimate – e sono soggette alle tutele di cui alla presente Procedura – ad effettuare una segnalazione o, in subordine, qualora ricorrano le condizioni a divulgare al pubblico le informazioni di cui siano venute a conoscenza:

- a. quando il rapporto giuridico è in corso;
- b. durante il periodo di prova;
- c. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- d. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le segnalazioni inammissibili perché mancanti dei requisiti - soggettivi di cui al presente paragrafo o oggettivi di cui al successivo - o ricevute in forma anonima sono considerate non gestibili ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023 e saranno conseguentemente trattate come segnalazioni all'Organismo di Vigilanza al di fuori della disciplina whistleblowing.

5. Oggetto della segnalazione

I soggetti identificati al paragrafo precedente possono segnalare le seguenti tipologie di situazioni e condotte conclamate o sospette (cd. segnalazioni):

- Condotte che integrano illeciti amministrativi, contabili, civili.
- Condotte penalmente rilevanti, che possono integrare reati (delitti e contravvenzioni).
- Condotte che possono integrare irregolarità o comunque poste in essere in violazione di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità.
- Violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico.
- Violazioni dei principi contenuti nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 o di strumenti attuativi (es. procedure).
- Condotte in grado di arrecare un danno patrimoniale (frodi, malversazioni, conflitti di interesse) o di immagine a NKE.
- Condotte che violano le norme a tutela della sicurezza e conformità dei prodotti ovvero a protezione dei consumatori.
- Condotte in contrasto con la tutela della protezione dei dati personali, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Azioni od omissioni che violano le norme in materia di imposte sulle società.
- Condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.
- Offerte, ricezione o richieste di denaro, beni o altre utilità da e verso terzi o dipendenti della Società.
- Condotte in grado di arrecare un danno all'interesse pubblico.

Al fine di agevolare le eventuali indagini successive, NKE promuove il ricorso a segnalazioni con le seguenti caratteristiche e contenuti minimi:

- Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
- Le segnalazioni devono fornire - anche mediante adeguata documentazione e con indicazione eventualmente di altre persone a conoscenza dei fatti - elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti.
- Le segnalazioni devono indicare il recapito di posta o telefonico al quale il segnalante vuole ricevere i riscontri in merito al processo di gestione della segnalazione.
- Il contenuto delle segnalazioni non deve mai riguardare le seguenti circostanze che, laddove oggetto di comunicazione, non saranno trattate come "segnalazioni":
 - ✓ Rimostranze di carattere personale del Segnalante.
 - ✓ Rivendicazioni/istanze che rientrano nella normale disciplina del rapporto di lavoro.

6. Segnalazioni

6.1. Canali di segnalazione interna

Il segnalante può inviare una segnalazione attraverso i seguenti canali:



In forma scritta, tramite invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: NKE Automation Srl, Via Caselette, KM. 16.200, 10091 Alpignano TO, Italia; Riservata all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del Segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "Riservata all'Organismo di Vigilanza".



In forma orale, attraverso l'utilizzo della casella vocale telefonica dedicata: +39 348 680 6046. La casella vocale richiederà il consenso del Segnalante alla registrazione del messaggio vocale.

6.2. Destinatario delle segnalazioni interne

Indipendentemente dai canali utilizzati per le segnalazioni, è previsto che le stesse vengano, in primo luogo, gestite dall'Organismo di Vigilanza, che si potrà avvalere delle altre funzioni aziendali nonché di consulenti esterni, per il completamento dell'iter di gestione della segnalazione, in conformità al decreto 24/2023.

6.3. Gestione delle segnalazioni interne

Le segnalazioni sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza di Azienda (nella presente policy anche "OdV" o "Destinatario") e sono soggette al seguente iter:

a) Fase di Ricezione, Istruttoria e accertamento.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute riservandosi, a seconda della loro natura e nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, di effettuare ogni attività ritenuta opportuna per l'analisi della segnalazione, nonché di svolgere direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. L'OdV può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne dell'Azienda quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, così come anche di consulenti esterni, sempre in conformità al decreto 24/2023.

Durante l'istruttoria l'OdV mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, eventuali integrazioni.

b) Definizione.

L'OdV fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. All'esito della fase Istruttoria l'OdV assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o inviando alla Società la richiesta di procedere ad azioni correttive o ad ulteriori accertamenti.

L'iter di gestione della segnalazione può concludersi come segue:

- archiviazione in quanto la pratica non è procedibile o ammissibile: in quanto manca degli elementi soggettivi o oggettivi per la procedibilità o non è ammissibile in quanto la segnalazione stessa risulta priva di elementi ritenuti sufficienti;
- archiviazione per infondatezza: l'OdV, accertata la manifesta infondatezza della segnalazione a seguito di istruttoria, informa l'Amministratore Delegato del provvedimento di chiusura e, entro e non oltre 3 mesi, trasmette tale provvedimento al segnalante, se identificato;
- richiesta di azioni correttive o ulteriori accertamenti: l'OdV, accertata la fondatezza della segnalazione a seguito di istruttoria, trasmette opportuna informativa all'Amministratore Delegato e a tutti i soggetti aziendali interessati nel merito della soluzione della questione trattata. Con riferimento ai soggetti interessati di cui sopra, se l'OdV rilevasse conflitti di interesse, certi o eventuali, si asterrà dall'informare tali soggetti al fine di garantire la corretta gestione dell'iter di segnalazione.

6.4. Tutele del segnalante e del segnalato

Tutela della riservatezza della segnalazione

NKE assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione in tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutte le persone coinvolte, entro i limiti in cui le legislazioni locali applicabili tutelano la riservatezza.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, salve le ulteriori responsabilità previste per legge.

È compito dell'OdV garantire la riservatezza del soggetto segnalante - nonché di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante - sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza. La divulgazione dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari. Della necessaria divulgazione, il segnalante è informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini e procedimenti giudiziari.

Tutele del segnalante da atti ritorsivi e/o discriminatori

NKE si impegna a tutelare il segnalante in buona fede, e chiunque abbia partecipato all'investigazione, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

6.5. Conservazione della documentazione

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7. Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche

Il D.lgs. 24/2023 prevede la facoltà per la persona segnalante di effettuare una segnalazione esterna o divulgazione pubblica qualora ricorrano le circostanze previste dal decreto stesso, al quale si rimanda.